

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2353)

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla 10<sup>a</sup> Commissione permanente (Trasporti, Poste e telecomunicazioni, Marina mercantile) della Camera dei deputati nella seduta del 5 dicembre 1962  
(V. Stampato n. 3984)*

**d'iniziativa dei deputati GAGLIARDI, BOLOGNA e CIBOTTO**

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 dicembre 1962*

**Modifiche all'articolo 119 del Codice della navigazione  
e all'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice medesimo**

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

All'articolo 119 del Codice della navigazione sono aggiunti i seguenti commi:

« Per l'esercizio della pesca costiera e del traffico locale, possono conseguire l'iscrizione nella matricola della gente di mare della terza categoria anche coloro che abbiano superato il venticinquesimo anno di età e che abbiano i requisiti stabiliti dal regolamento per tale categoria.

A coloro che conseguono l'iscrizione nelle matricole della gente di mare, ai sensi del precedente comma è interdetto il passaggio ad altra categoria superiore ».

#### Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 408 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, è sostituito dal seguente:

« La pesca costiera è quella che si esercita lungo le coste continentali ed insulari dello Stato a distanza non superiore alle venti miglia ».